

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1963

Estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza della norma, contenuta nell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, votata dall'Assemblea Costituente, appare evidente se si consideri la imponente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. La libertà di stampa non poteva tradursi in un arbitrio che il legislatore lasciasse senza tutela temporanea, efficace, immediata. La norma fu deliberata senza contrasti di rilievo.

Tutti convennero sulla sua necessità: uomini appartenenti ad ogni gruppo politico affermarono l'esigenza, di fronte alla libertà di stampa e diffusione, del diritto di « rettifica »: Cavallotto, Russo-Perez, Schiavetti, Colitto, Titomanlio Vittoria, Manzini, Treves, Guerrieri Filippo, Dominedò, Miccolis, Liles, Bertone, Maffi.

Le discussioni si limitarono alla forma, perfezionata attraverso una serie di emendamenti.

La volontà manifestata dall'Assemblea costituente non può non essere tenuta nella massima considerazione, da parte di chi vive ed opera nell'ordinamento che ne è derivato.

Queste osservazioni sembrano la migliore premessa per assumere che l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, costituisce

espressione di un principio generale del diritto italiano vigente in perfetta armonia con la Costituzione, assieme alla quale venne posto in essere.

Venendo all'esame particolare del problema, va notato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale si è costantemente ritenuto che i diritti di libertà non siano illimitati.

Nella motivazione della prima sentenza del 14 giugno 1956, n. 1, per tanti aspetti importante, intesa proprio, a regolare la libertà di espressione, si evince: « Una disciplina della modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività dell'individuo, rivolta al perseguimento dei propri fini, si concili con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che, nell'ambito dell'ordinamento, le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente perchè possano coesistere nell'ordinata convivenza civile ».

E, lo stesso anno nella sentenza n. 2, del 23 giugno 1956 si asseriva fra l'altro: « Questa disposizione... non va intesa quale garanzia di indiscriminata e illimitata libertà di condotta del cittadino: tanto è vero che la stessa Costituzione, nello stesso articolo 13 e nei successivi, contempla e disciplina varie situazioni e fissa espressamente dei limiti ».

Dunque, è pacifico che tutti i diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione, comportino i limiti necessari ad un ordinato esercizio del diritto, senza lesioni della convivenza e dei diritti altrui.

Così, per la stampa si sono riconosciuti legittimi gli oneri e le modalità d'esercizio stabiliti nelle leggi, quali la registrazione in cancelleria ed il controllo obbligatorio del direttore responsabile.

In materia si ricordano le sentenze della Corte: n. 31 del 23 gennaio 1957, n. 115 del 1° luglio 1957 e n. 44 del 30 giugno 1960.

L'obbligo di rettifica va, pertanto, visto nel sistema dei limiti di convivenza e di rispetto dell'altrui diritto: rispetto che deve esser tutelato, non solo mercè la repressione *a posteriori* con condanne penali, ma anche dando la possibilità all'interessato di smentire o di precisare l'altrui affermazione, con un qualche mezzo efficace.

Solo in questi termini si può spiegare come, nonostante la possibilità materiale di replicare su periodici diversi, il legislatore abbia sancito l'esercizio di diritto di rettifica sul giornale stesso ove era apparsa l'affermazione ritenuta lesiva.

Per la radio e la televisione, diversamente da quanto avviene per la stampa, è stabilito il regime di monopolio dello Stato, e non vi è pluralismo. Se la « rettifica » è stata ritenuta un diritto del cittadino nel campo della diffusione del pensiero a mezzo di organi di stampa di libera disposizione, la « rettifica » stessa appare perciò, tanto più necessaria in quanto che non si tratta di dare ai diffamatori o ai criticati la migliore tutela, ma l'unica tutela possibile.

In argomento, è opportuno rilevare le ragioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 59 del 13 luglio 1960, per so-

stenere la compatibilità del monopolio statale col principio di libertà di espressione.

« È vero che il comma 1 dell'articolo 21 riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero e naturalmente non il solo pensiero originale di chi lo manifesta) con qualsiasi mezzo. Ma già si è visto che, per ragioni inerenti alla limitatezza di questo particolare mezzo, è escluso che chiunque lo desideri, e ne abbia la capacità finanziaria, sia senz'altro in grado di esercitare servizi di radiotelevisione: in regime di libertà di iniziativa, questi non potrebbero essere che privilegio di pochi.

Ciò premesso, osserva la Corte che, per risolvere il quesito della rispondenza dell'attuale disciplina legislativa all'articolo 21 comma primo della Costituzione, non è indispensabile affrontare il problema se, in via generale, sia compatibile con quest'ultimo la avocazione allo Stato di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero. È sufficiente infatti dimostrare che non contrasta col precetto costituzionale in esame, l'avocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libertà di iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio, o — il che è lo stesso — di oligopolio. E "la dimostrazione" è *in re ipsa*, quando si consideri che, rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo.

In quanto precede è implicito che allo Stato, monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero, incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità potenziale di goderne — naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalità — a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manife-

starsi. Donde la esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio non contrastanti con l'ordinamento, con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi, eccetera).

Della normazione esistente in proposito per le trasmissioni televisive nel vigente ordinamento, e che deve esser considerata autonoma rispetto alle disposizioni che ri-

servano la radiotelevisione allo Stato, la Corte non può però occuparsi, essendo chiamata a pronunciarsi unicamente sulla legittimità degli articoli 1 e 168 n. 5 c. post., che riguarda la anzidetta riserva ».

Come si vede, ancora molto deve fare il legislatore affinché il monopolio statale della radiotelevisione abbia a divenire strumento efficace delle libertà di espressione per tutti i cittadini.

Il progetto che si presenta vuole rappresentarne un modesto, ma fattivo contributo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dirigenti dell'ente concessionario del servizio di radioaudizioni e televisione circolare, Radio Audizioni Italia, previsti dall'articolo 6 della convenzione, approvata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono tenuti a trasmettere, nei termini e con le modalità contenute nell'articolo 2, le rettifiche, dichiarazioni o risposte, delle persone alle quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, lesivi della loro dignità, o da esse ritenuti contrari alla verità, nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 2.

La rettifica, dichiarazione o risposta, contenuta nel tempo massimo di un minuto di trasmissione, è proposta, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e viene effettuata, mediante lettura dell'atto stesso a cura dell'ente concessionario, entro tre giorni dalla notifica della intimazione, se si riferisce al giornale radio o al telegiornale; entro sette giorni se si riferisce ad altre rubriche o programmi radio o televisivi, rispettivamente nel radiogiornale, nel telegiornale o nelle rubriche o programmi che l'hanno determinata.

Art. 3.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto, è punito con le pene previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1947, n. 48.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata, per estratto, a cura e a spese dell'ente concessionario, entro sessanta giorni dalla pronuncia, sul Radiocorriere TV e letta, per una volta, rispettivamente o nel giornale-radio o nel telegiornale o nelle rubriche o programmi che hanno determinato la richiesta di rettifica, entro tre giorni dalla pubblicazione.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.